



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 30 Settembre 2015

Osservazioni al DCO 405/2015/R/com "Fatturazione nel mercato retail - Modalità di fatturazione per le fatture di periodo e per le fatture di chiusura"

Osservazioni generali

Siamo concordi nel considerare la fatturazione di primaria importanza nei rapporti tra venditore e cliente. In quest'ottica ci sembra **assolutamente positivo il prospettato intervento volto ad aumentare la frequenza di rilevazione delle misure da parte dei distributori e ogni altro intervento che vada nella direzione di una maggiore responsabilizzazione dei titolari del servizio di misura**. Tale attività viene infatti già adeguatamente retribuita dal sistema attraverso opportune componenti tariffarie pagate dai clienti finali e che vanno a remunerare il **servizio di misura: è pertanto necessario che il servizio venga svolto nel modo migliore e che i venditori vengano finalmente messi in condizione di fatturare consumi effettivi ai clienti finali, con dati di misura attendibili e rilevati con maggiore frequenza, anche per evitare la spiacevole eventualità di conguagli anche rilevanti**.

Notiamo anche però una certa tendenza a gravare i venditori del mercato libero di ulteriori oneri supplementari – oneri che poi così necessariamente si ripercuoteranno giocoforza sulle condizioni economiche applicate ai clienti finali - senza alcuna remunerazione e per attività che dovrebbero essere in capo esclusivamente ai distributori, che sono preposti a effettuare il servizio di misura.

Riteniamo però che **la vendita al mercato libero non dovrebbe essere gravata dagli obblighi di fatturazione presentati nel Documento**: dovrebbe essere piuttosto lasciata alla facoltà del singolo venditore sul mercato libero strutturare la propria performance di fatturazione in modo da meglio soddisfare le richieste dei proprio clienti (che è ovviamente interesse primario di chi opera su un mercato concorrenziale).

Osservazioni puntuali

Orientamenti generali su fatturazione: ambito di applicazione

Q1. Si concorda con l'ambito di applicazione indicato? Se no, per quali ragioni?

La definizione dell'ambito di applicazione riportata nel DCO non ci risulterebbe chiara: in particolare non capiamo se le espressioni "clienti finali allacciati in BT non trattati orari" e "clienti



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

finali titolari di PDR con consumi complessivi inferiori a 200mila Smc/anno” facciano riferimento a ogni singolo punto con tali caratteristiche oppure alla condizione complessiva del singolo cliente (il quale può essere sotteso, ai fini di fatturazione, anche a più punti con diverse caratteristiche). Richiediamo pertanto di chiarire meglio l’ambito di applicazione che si intende proporre.

Riteniamo inoltre che, qualora l’interpretazione da dare sia quella di “ogni singolo punto con tali caratteristiche” il perimetro di intervento indicato per il settore power, ovvero i clienti allacciati in BT trattati non orari (ad oggi POD fino a 55kW), vada limitato fino a ricomprendere solo i clienti BT non orari fino a 16,5 kW.

Se così non fosse, si allargherebbe infatti enormemente la platea dei soggetti interessati, con conseguenti ingenti costi di implementazione da parte degli operatori per l’aggiornamento dei propri sistemi di fatturazione.

A conferma della nostra posizione, ricordiamo infatti tra l’altro che per prassi la maggioranza dei clienti con potenza superiore a 16,5 kW beneficia già della fatturazione mensile.

Q2. Si condivide l’orientamento volto a definire la regolazione della fatturazione per il mercato libero? Diversamente, per quali ragioni non sarebbe opportuno dettare regole per il mercato libero?

Non condividiamo l’orientamento volto a definire la regolazione della fatturazione per il mercato libero. Tale mercato, anche nell’ottica di una futura completa liberalizzazione di tutto il settore, dovrebbe godere di un significativo livello di libertà riguardo a strategie, customer care e performance. È infatti primario interesse di ogni venditore del mercato libero garantire un servizio al cliente il più efficiente e accurato possibile, anche in materia di fatturazione, trasformando quest’ultima in un’ulteriore possibile leva di competizione. Riteniamo pertanto che gli stringenti obblighi definiti dal presente Documento, e le misure che eventualmente ne deriverebbero, debbano essere applicati solo ai mercati di tutela.

Orientamenti generali su fatturazione: modifiche disciplina servizio di misura energia elettrica

Q3. Si condivide l’intervento relativo all’aumento della frequenza di rilevazione dei dati di misura per i contatori non telegestiti nel settore elettrico?

Condividiamo la proposta, tuttavia sarebbe assai preferibile che l’Autorità obbligasse i distributori (anche tramite penali) a dotare di smart meter i punti che ne sono ancora sprovvisti e in generale a svolgere l’attività di misura in maniera efficiente e puntuale.

Segnaliamo inoltre che sarebbe **necessario prevedere un miglioramento dei flussi di comunicazione esistenti tra venditori e distributori così da consentire un’agevole distinzione tra contatori telegestiti e non telegestiti.** Qualora tale orientamento fosse confermato, dovrà essere pertanto previsto un nuovo flusso che comunichi tale informazione, pena l’impossibilità di mettere in pratica le misure prospettate nel Documento di Consultazione.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q4. Si ritiene, in particolare, corretto prevedere anche per il settore elettrico un nuovo ravvicinato tentativo di lettura nel caso in cui il tentativo precedente sia andato fallito?

Si ritiene corretto prevedere, anche per il settore elettrico, che il distributore reiteri il tentativo di lettura qualora quello precedente sia fallito.

Q5. Si ritiene opportuna la pubblicazione di un calendario di lettura? Indicare i vantaggi per il venditore di tale pubblicazione.

Appreziamo l'orientamento volto a prevedere la pubblicazione da parte dei distributori del calendario delle letture pianificate: non riteniamo tuttavia utile prevedere ulteriori obblighi in tal senso a carico dei distributori e dei venditori.

Q6. Si condivide l'obbligo di registrazione della procedura effettuata dal distributore nei casi di reiterazione del tentativo di lettura? Se no, indicare le principali criticità del suddetto obbligo.

Condividiamo l'obbligo di registrazione della procedura effettuata dal distributore nei casi di reiterazione del tentativo di lettura per entrambi i settori.

Orientamenti generali su fatturazione: dati di misura da utilizzare nella fatturazione

Q7. Si condividono gli obblighi di utilizzo dei dati di misura ai fini della fatturazione sopra prospettati?

Condividiamo solo in parte gli obblighi di utilizzo dei dati di misura ai fini della fatturazione prospettati nel DCO. **Concordiamo infatti con la previsione di una priorità per:**

- **i dati di misura effettivi rilevati e messi a disposizione dal distributore;**
- **i dati di autolettura dichiarati dal cliente finale (per il solo settore del gas naturale).**

Riteniamo tuttavia che la stima formulata del venditore sia più accurata di quella del distributore: essa si basa infatti sui dati di consumo storico effettivo e su una conoscenza delle abitudini del cliente; il venditore è inoltre colui che detiene il rapporto diretto con il cliente finale e ha dunque tutto l'interesse ad affinare al meglio i propri algoritmi di stima. Dando priorità alle stime del distributore si rischierebbe inoltre che eventuali segnalazioni da parte del cliente (ad esempio relative a un'abitazione sfitta) che consentono di stimare meglio i consumi vadano totalmente a perdersi, con ovvie conseguenze negative sia per il venditore che per il cliente finale.

Per tali ragioni **non riteniamo corretto prevedere un obbligo di utilizzo prioritario delle stime fornite dal distributore rispetto a quelle del venditore, ma si dovrebbe lasciare libertà di scegliere i dati che si ritengono più precisi e aderenti al consumo reale.**

A nostro parere, **l'ordine di priorità dovrebbe quindi essere, per il settore gas:**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

1. **dati di misura effettivi rilevati e messi a disposizione dal distributore;**
2. **dati di autolettura dichiarati dal cliente finale;**
3. **dati di consumo stimati dal venditore;**
4. **dati di misura stimati e messi a disposizione dal distributore, qualora il venditore li ritenga più affidabili rispetto ai propri.**

per il settore elettrico:

1. **dati di misura effettivi rilevati e messi a disposizione dal distributore;**
2. **in assenza dei dati di misura effettivi, al venditore dovrebbe essere lasciata la facoltà di utilizzare i dati di autolettura dichiarati dal cliente finale, i dati di consumo stimati dal venditore o i dati di misura stimati e messi a disposizione dal distributore.**

Date le notevoli differenze tra i due settori un'omologazione sarebbe infatti improponibile anche nel medio termine. Infatti nel settore gas l'autolettura è già adeguatamente normata e costituisce uno degli strumenti principali ai fini della fatturazione data la scarsità di letture del distributore.

Nel settore elettrico riteniamo invece che, dato proprio l'elevato grado di telegestione, non sia opportuno incentivare eccessivamente le autoletture.

Q8. Si condivide in particolare la possibilità per il venditore di utilizzare proprie stime in mancanza di dati (effettivi, stimati o autoletti) validati dal distributore?

Come già anticipato nella risposta precedente, riteniamo fondamentale mantenere la possibilità per il venditore di utilizzare le proprie stime. Questa facoltà dovrebbe essere prevista non solo in mancanza di misure del distributore, ma come terza possibilità in ordine di priorità qualora si ritenga la stima del venditore più precisa.

Orientamenti su fatturazione di periodo: periodicità fatturazione

Q9. Si condivide l'orientamento relativo alla periodicità di fatturazione per il settore gas? Se no, per quali ragioni?

Come già anticipato in risposta ad altri spunti, non riteniamo opportuno estendere obblighi in tema di fatturazione al mercato libero, anche per quanto riguarda la periodicità di fatturazione che è di solito oggetto di negoziazione tra venditore e cliente secondo le necessità e le abitudini di quest'ultimo.

Ricordiamo inoltre che alcune società di vendita già offrono strumenti, che ben si collocano nell'evoluzione dei mercati energetici come anche riconosciuto dall'Autorità (DCO 186/2015, Energy Footprint), per il monitoraggio dei consumi e della spesa per la bolletta.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riteniamo pertanto preferibile mantenere l'attuale periodicità di fatturazione, lasciando alle società di vendita del mercato libero di contrattare con il cliente una maggiore periodicità in base alle esigenze.

In assenza di ulteriori aumenti degli obblighi di lettura a carico dei distributori, si potrebbe semmai proporre, in mediazione con l'Autorità, che la periodicità di fatturazione per i clienti con consumi tra 500 e 5000 Smc/anno divenga sì bimestrale, ma solo per il periodo invernale (il che determinerebbe un passaggio da 4 a 5 fatture da emettere, ma non a 6 come proposto nel DCO). L'implementazione di quanto proposto in tema di periodicità di fatturazione gas dovrà comunque avvenire almeno 6 mesi dopo l'uscita del provvedimento finale.

Q10. Si condivide l'orientamento relativo alla periodicità di fatturazione per il settore dell'energia elettrica? Se no, per quali ragioni?

Ribadendo quanto già affermato nel precedente punto, non riteniamo opportuno estendere obblighi in tema di fatturazione al mercato libero, anche per quanto riguarda la periodicità di fatturazione che è di solito oggetto di negoziazione tra venditore e cliente secondo le necessità e le abitudini di quest'ultimo.

Rileviamo poi il rischio che imporre ai venditori periodicità di fatturazione maggiori nel settore domestico si ripercuota negativamente sui costi a carico del cliente finale: spesso le bollette bimestrali dei clienti domestici fatturano importi di poche decine di euro, di conseguenza, l'incidenza dei costi di redazione e postalizzazione delle fatture sarebbe alta.

Riteniamo pertanto preferibile mantenere l'attuale periodicità di fatturazione, lasciando alle società di vendita del mercato libero di contrattare con il cliente una maggiore periodicità in base alle esigenze.

Q11. Indicare gli elementi da considerare al fine di valutare la possibilità di aumentare la periodicità di fatturazione per i clienti domestici. In particolare, si richiede di evidenziare i benefici per i clienti finali e per i venditori nonché i costi relativi a tali interventi, le tempistiche e la relativa fattibilità.

Q12. Quale criterio di gradualità dovrebbe essere utilizzato per la modifica della frequenza di rilevazione dei dati misura per i punti con smart meter di classe inferiore a G10? In particolare quali eventuali soglie di consumo si ritiene siano più opportune?

Preferiamo che si mantenga l'attuale differenziazione della frequenza di rilevazione dei dati a seconda dei consumi, piuttosto che a seconda del tipo di contatore. Differenziare in base a criteri diversi tra loro coesistenti (consumo annuo per i punti non dotati di smart meter e calibro dello misuratore per i punti dotati di smart meter) introdurrebbe un'ulteriore complessità gestionale per le società di vendita.

Q13. Si condividono gli orientamenti in tema di periodicità di fatturazione?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Fermo restando la nostra contrarietà all'applicazione degli obblighi di fatturazione prospettati ai venditori sul mercato libero (si vedano osservazioni generali e precedenti spunti), non condividiamo la previsione di un termine di 45 giorni per l'emissione della fattura, poiché ci appare un vincolo troppo stringente per le società di vendita. In alcuni casi, tale vincolo potrebbe portare all'emissione della fattura senza la verifica presso il distributore della qualità del dato da esso fornito.

Q14. Si ritiene sia necessaria una specifica attività di monitoraggio delle performance in materia di periodicità di fatturazione e dell'indennizzo previsto in caso di violazione?

Non condividiamo la previsione di corresponsione al cliente da parte del venditore un indennizzo automatico di 20€ a fattura in caso di violazione degli obblighi in tema di tempistiche di emissione della fattura. **Tale indennizzo, infatti, non si ritiene proporzionato rispetto:**

- **all'indennizzo previsto dalla delibera 268/2015 in capo ai distributori del settore elettrico in caso di violazione delle tempistiche e messa a disposizione dei dati;**
- **alla mancanza di indennizzo per i distributori del settore gas per le ragioni di cui sopra.**

Facciamo inoltre presente che i primi a essere danneggiati da un eventuale backlog di fatturazione sono i venditori stessi (i quali, non emettendo fattura, non possono certo incassare, con ovvio aggravio della propria posizione finanziaria).

L'introduzione di un indennizzo ci appare quindi del tutto ingiustificata e non ammissibile in assenza di un congruo periodo di monitoraggio delle attività e delle tempistiche di fatturazione degli operatori che segua l'introduzione dello standard da rispettare, nonché di un adeguato livello di efficienza nella messa a disposizione dei dati di misura anche da parte dei distributori.

Orientamenti su fatturazione di periodo: incentivo utilizzo autolettura

Q15. Si condivide l'orientamento volto ad estendere nel settore elettrico l'autolettura anche per i clienti del libero qualora il contatore non sia telegestito?

Come già detto, segnaliamo in primo luogo che attualmente non esistono flussi che permettano al venditore di distinguere lo stato di telegestione del contatore.

Riteniamo che non sia opportuno normare né tantomeno incentivare l'utilizzo dell'autolettura stante il livello di telegestione del settore elettrico (i misuratori non telegestiti costituiscono ormai una percentuale minima sul totale dei misuratori: 2,5% al 31/12/2013, come documentato in questo stesso DCO) e considerati i notevoli investimenti che i venditori dovrebbero effettuare per sviluppare i sistemi informatici necessari a gestire l'autolettura e compiere il processo di validazione con il distributore, destinati peraltro a essere superati a breve termine dalla rilevazione telegestita dei consumi. **Riterremmo più opportuno semmai incentivare i distributori a completare l'opera di installazione degli smart meter nel più breve tempo possibile e in**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

generale a svolgere l'attività di misurazione in modo efficiente.

Q16. Si ritiene che debbano essere introdotte ulteriori prescrizioni in tema di finestra per comunicare l'autolettura?

In primo luogo apprezziamo la scelta di lasciare libertà al venditore nel definire le ampiezze temporali entro cui il cliente dovrebbe fornire l'autolettura, in coerenza con l'organizzazione e il ciclo di fatturazione proprio di ogni impresa di vendita.

Riteniamo che debbano essere ridotti i tempi di validazione (24h) oppure che l'Autorità debba determinare un algoritmo unico che potrebbe essere utilizzato direttamente anche dal venditore (che non sarebbe così costretto ad attendere i tempi di validazione, i quali potrebbero non essere adeguati rispetto alle necessità di emissione della fattura).

In assenza di ciò, riteniamo necessario un chiarimento rispetto alla possibilità di usare almeno per il settore del gas l'autolettura del cliente, previa verifica di errore palese, anche se essa è in corso di validazione da parte del distributore. Qualora la validazione del distributore fosse però prevista come necessità al fine della fatturazione del venditore, i venditori non dovrebbero avere alcun obbligo di verifica preventiva del dato, neanche in caso di errore palese.

Riteniamo infine necessario che l'Autorità chiarisca alcuni aspetti relativamente all'applicazione della disciplina introdotta con la Delibera 117/2015/R/gas. La nuova disciplina prevede infatti che il venditore trasmetta l'autolettura al distributore (che provvede alla validazione entro 3 giorni) entro 4 giorni lavorativi successivi all'acquisizione del dato dal cliente. Ciò implica che in presenza di più autoletture da parte dello stesso cliente all'interno della finestra temporale messa a disposizione dal venditore, il distributore possa scartare le autoletture che gli pervengano oltre i 4 giorni dalla loro acquisizione. Tale procedura, pertanto, vincola la gestione delle autoletture da parte del venditore, impedendogli di fatto di indicare in piena autonomia il periodo e l'ampiezza delle finestre temporali. Riteniamo dunque necessario che si modifichi/chiarisca la nuova disciplina introdotta (eventualmente ripristinando un precedente chiarimento pubblicato in materia) prevedendo che la tempistica per l'invio del dato al distributore debba decorrere dalla fine della finestra per l'invio del dato da parte del cliente finale, considerando anche che la finestra possa essere ampia quanto il mese di riferimento. In questo caso potrebbe infatti essere utilizzata l'ultima autolettura trasmessa in quanto più aggiornata rispetto alle precedenti.

Q17. Si ritiene che gli interventi volti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale circa l'utilizzo dell'autolettura siano opportunamente delineati? Se no, quali ulteriori interventi dovrebbero essere indicati?

Riteniamo che l'obbligo previsto in capo al venditore di indicare al cliente in fase pre-contrattuale l'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura con relative modalità e tempistiche sia adeguato.

Tuttavia, in merito all'obbligo di comunicare una volta all'anno questa possibilità ai clienti che non



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

ne abbiano fatto utilizzo, riteniamo che **esso debba essere limitato al settore gas dove l'autolettura ricopre un ruolo rilevante ai fini della misura e relativamente a quei clienti per i quali il venditore non disponga di misure effettive di consumo.**

Nel lungo termine, comunque, condividiamo l'orientamento volto a omogeneizzare ove possibile il settore elettrico con il settore gas in tema di utilizzo dell'autolettura.

Orientamenti su fatturazione di periodo: criteri quantificazione consumi stimati

Q18. Si condividono i criteri di stima sopra evidenziati? Se no, per quali ragioni?

Riteniamo preferibile individuare un unico criterio, per entrambe le tipologie di punto, secondo cui il venditore può utilizzare la propria stima dei consumi in assenza di dati effettivi del distributore o di un'autolettura comunicata dal cliente.

Q19. Si condivide l'introduzione dell'obbligo di recepimento, ai fini della stima dei consumi, delle dichiarazioni scritte e motivate del cliente finale circa la variazione delle proprie abitudini di consumo? Se no, per quali ragioni?

Riteniamo che, qualora fosse previsto un obbligo di recepimento delle dichiarazioni scritte del cliente circa la variazione delle proprie abitudini di consumo ai fini della stima, il distributore dovrebbe essere obbligato a utilizzare tali dichiarazioni nella stima della fattura di vettoriamento. Peraltro, qualora fosse confermata la priorità di utilizzo della stima del distributore rispetto alla stima del venditore, tale obbligo permetterebbe che la dichiarazione del cliente venga considerata ai fini della fatturazione.

Q20. Si condivide l'introduzione di soglie massime e minime per il livello di consumo stimato? In particolare: si condividono le modalità di determinazione del livello delle soglie indicato e la suddivisione dell'anno termico in periodi stagionali per il settore del gas naturale? Quale coefficiente α dovrebbe essere fissato?

Q21. Quali ulteriori interventi si ritengono necessari per ridurre lo scarto tra le stime e il consumo effettivo?

Appreziamo l'orientamento che prevede che il venditore sia libero di definire la propria formula per la stima del consumo. Non si ritiene opportuno, però, prevedere soglie massime e minime per i livelli di consumi stimati: si ricorda che una stima il più corretta possibile è nel pieno interesse del venditore, pertanto non si vede alcuna necessità di definire soglie.

Orientamenti su fatturazione di periodo: disciplina fatture miste

Q22. Si condividono i vincoli definiti per il ricorso alla fatturazione mista? Motivare la risposta.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Non condividiamo che venga limitato o vietato l'utilizzo della fatturazione mista, poiché riteniamo che essa, oltre a essere largamente impiegata, possa costituire un buona modalità di contabilizzazione dei consumi e lasci maggiore libertà ai venditori di fatturare nel giorno del mese che essi preferiscono senza dover aspettare i dati effettivi del distributore. I conguagli vengono inoltre effettuati di mese in mese e in tal modo si possono evitare grossi conguagli annuali. Segnaliamo poi che, come già detto, le stime del venditore sono generalmente abbastanza precise. Riteniamo comunque non concepibile introdurre gli obblighi relativi alle fatture miste (e all'eliminazione delle stime di coda) in assenza di un aumento del numero di letture da parte del distributore.

Q23. Si condivide l'orientamento circa il ricorso alla fatturazione mensile? Motivare la risposta evidenziando in modo particolare gli effetti per gli operatori coinvolti.

Non condividiamo i vincoli previsti rispetto al ricorso alla fatturazione mista. Essi posticiperebbero significativamente l'emissione della fattura a seguito della ricezione della misura del distributore e risulterebbero in un ritardo dell'incasso. La soluzione prospettata in alternativa dall'Autorità di ricorrere alla fatturazione mensile non appare percorribile in quanto porterebbe comunque a un aumento dei costi e alla necessità di rivedere contratti già stipulati per modificare la periodicità di emissione delle fatture.

Q24. Si ritiene che gli orientamenti circa la riduzione del ricorso alla fatturazione mista possano essere implementati rapidamente? Qual è il tempo minimo di implementazione che si ritiene possibile? Motivare la risposta.

Riteniamo che sarebbe opportuno, considerata l'attuale bassa diffusione dei contatori telegestiti nel settore gas, limitare inizialmente le proposte dell'Autorità, qualora fossero confermate, al solo settore elettrico.

Q25. Si condividono gli orientamenti che potrebbero portare alla completa rimozione della fatturazione mista? Motivare la risposta, fornendo il dettaglio degli impatti secondo ciascuno degli aspetti indicati al punto 4.52.

Si rimanda a quanto detto in precedenza, in risposta al quesito Q23.

Orientamenti su fatture di chiusura

Q26. Si condivide l'orientamento volto a dettare una serie di regole relative alla fattura di chiusura anche per i casi di voltura e disattivazione del punto? Per quali ragioni una tale regolazione non sarebbe opportuna?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Condividiamo l'obiettivo di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal Terzo Pacchetto Energia.

Orientamenti su fatture di chiusura: obblighi di emissione della fattura di chiusura

Q27. Si condivide l'orientamento volto a prescrivere l'emissione della fattura almeno 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane? Si ritiene, in alternativa, che non debba essere prescritta una tempistica di emissione, ma solo l'obbligo di provvedere al recapito della fattura nelle 6 settimane?

Riteniamo preferibile l'obbligo di emissione della fattura almeno 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane, concordando con l'Autorità che l'obbligo di recapito sarebbe invece troppo influenzato dai tempi di consegna della fattura che non dipendono dal venditore.

Q28. Si ritiene che, nel caso di recapito della fattura via posta elettronica o tramite strumenti che permettano il recapito immediato della stessa, debba essere previsto un termine inferiore agli 8 giorni ipotizzati? In caso di risposta affermativa, quale potrebbe essere il numero di giorni da prevedere?

Nel caso di recapito immediato, il termine per l'emissione potrebbe essere posticipato a 1 giorno prima dello scadere delle 6 settimane.

Orientamenti su fatture di chiusura: utilizzo autolettura

Q29. Si condivide l'orientamento volto ad estendere al settore elettrico la disciplina di utilizzo delle autoletture in caso di switching? Se no, per quali motivi?

Q30. Si condivide l'utilizzo dell'autolettura anche per i casi di voltura secondo quanto indicato?

Q31. Si condividono gli orientamenti in tema di comunicazione ai clienti finali delle modalità di autolettura?

Riteniamo che, per le ragioni in precedenza presentate, l'utilizzo delle autoletture nel settore elettrico debba essere limitato. Inoltre evidenziamo come ad oggi non esistano standard di comunicazione specifici per la gestione di detta casistica.

Orientamenti su fatture di chiusura: indennizzi per fatturazione di chiusura tardiva

Q32. Si condivide l'orientamento dei casi in cui il distributore e il venditore sono tenuti a corrispondere un indennizzo automatico?

Non condividiamo quanto previsto rispetto agli indennizzi automatici in capo al distributore. In



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

primo luogo, si ritiene che indennizzi così esigui non rappresentino per il distributore un reale incentivo all'efficientamento. In secondo luogo non si comprende la discrepanza fra l'ammontare dell'indennizzo previsto in capo al distributore rispetto a quello in capo al venditore, che risulterebbe più alto. Questo anche a fronte del fatto che, secondo quanto delineato dal DCO, un ritardo del distributore nella messa a disposizione del dato di misura non rappresenterebbe una disapplicazione automatica dell'indennizzo che il venditore dovrebbe corrispondere.

Resta da chiarire:

- come gestire, ai fini del rispetto delle 6 settimane, i flussi relativi alle rettifiche dei distributori che possono essere comunicati al venditore fino a cinque anni (art. 2948 Codice Civile) dopo la chiusura del rapporto contrattuale;
- come gestire il dato di dispacciamento che viene emesso e mandato al venditore il mese successivo: tale tempistica sembra incongruente con il rispetto delle 6 settimane e andrebbe quindi modificata.

Ribadiamo inoltre come i primi ad essere danneggiati da un eventuale ritardo nella fatturazione siano i venditori stessi (cosa che vale a maggior ragione per fatture di chiusura). In tal senso riteniamo che l'introduzione di indennizzi non sia giustificata e possa essere eventualmente introdotta solo a seguito di un congruo periodo di monitoraggio.

Q33. Si condividono i meccanismi di calcolo degli indennizzi indicati ed i relativi ammontari?

Come già detto, non condividiamo che esistano differenze di importo tra gli indennizzi in capo al venditore e al distributore. Inoltre, un ritardo del distributore e la sua responsabilità per l'eventuale non rispetto dei tempi previsti non dovrebbero comportare semplicemente una partita di giro dell'indennizzo a favore del cliente colpito ma anche compensare in qualche misura il venditore stesso del disservizio nel quale è stato coinvolto.

Q34. Si condivide l'orientamento relativa al ricorso alla fattura stimata da parte del venditore in mancanza del dato del distributore?

Riteniamo più opportuno che vengano introdotti necessari incentivi per efficientare la messa a disposizione della lettura di chiusura da parte del distributore.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi